



**Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto RM5.2**

**ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL
REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA**

Visti:

- la Legge regionale del Lazio n. 11 del 10/08/2016, recante *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 3 maggio 2016, avente per oggetto *“Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 28 febbraio 2017, avente per oggetto *“Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”*;

Viste:

- la Determinazione n. 34 del 20 aprile 2021, avente per oggetto *“Attuazione Legge Regionale 11/2016. Istituzione del Registro degli Assistenti alla Persona e approvazione dell'allegato per i requisiti di iscrizione al Registro degli Assistenti alla Persona”*;
- la Determinazione n. 98 del 19 novembre 2021, avente per oggetto *“Approvazione Registro Distrettuale degli Assistenti alla persona, di cui alla DGR n. 88/2017”*;

Preso altresì atto della recente informativa pervenuta da parte della Direzione Regionale Inclusione Sociale che ha con oggetto *“L.r. 11/2016 art.26 comma 5. Indicazioni operative”*.

Considerato che l'articolo 26, comma 5, della citata Legge regionale del Lazio n. 11 del 10/08/2016, promuove la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità permanente, fragilità e grave limitazione dell'autonomia personale, in particolare andando a predisporre *“programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie attraverso l'instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”*.

Ritiene necessario adeguare il Registro Distrettuale degli Assistenti alla persona alle disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 5, della L.R. N. 11/2016, alla luce delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Regionale Inclusione Sociale, mantenendo la disciplina del Registro di cui all'Allegato A, comprensiva, tra l'altro, delle finalità, della struttura, dei requisiti e degli obblighi degli iscritti.

1. Definizione e finalità del registro

Il Registro degli assistenti alla persona ha lo scopo di:

facilitare la libera scelta delle persone destinatarie degli interventi assistenziali e/o dei loro familiari nella ricerca e individuazione di assistenti personali professionalmente formati ed in possesso dei requisiti rispondenti ai bisogni assistenziali espressi dagli utenti;

qualificare il lavoro di cura rivolto a persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza ed a persone con disabilità per la vita indipendente;

far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura offrendo opportunità di crescita professionale, riconoscimento e visibilità pubblica ai lavoratori del settore;

favorire gli interventi di assistenza che prevedano l'erogazione diretta di benefici a carattere economico per l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati dall'Ambito Territoriale, finalizzati a sostenere le famiglie che si prendono cura dei familiari disabili e/o non autosufficienti.

L'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona non dà diritto ad alcun incarico all'aspirante candidato da parte del Comune di Guidonia Montecelio– capofila del Distretto socio-sanitario RM5.2.

La responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del soggetto destinatario dell'assistenza, o di chi ne fa le veci, firmatario del contratto.

2. Compiti dell'assistente alla persona

L'assistente alla persona è la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona in carico, favorendone il benessere e l'autonomia all'interno del contesto di vita quotidiano. Nello specifico l'assistente alla persona:

- assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale, nell'alimentazione, nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita;
- svolge assistenza nella sfera della comunicazione e della relazione, nell'accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero; si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

L'assistente alla persona svolge la propria attività con un regolare contratto di lavoro alle dipendenze del destinatario degli interventi e della sua famiglia.

L'assistente alla persona viene scelto in relazione ai problemi specifici della persona da assistere, nel quadro di un apposito piano personalizzato di assistenza elaborato dai Servizi Sociali e condiviso e accettato dalla persona destinataria della prestazione e nel caso dai suoi familiari, tenendo conto delle condizioni e delle necessità dell'assistito, considerato globalmente nel proprio contesto di vita, e contenente gli obiettivi da perseguire con l'intervento.

Il Distretto socio-sanitario in tale scelta non si sostituisce all'assistito ed alla sua famiglia, ma li aiuta ad effettuare una scelta consapevole ed informata garantendo, attraverso l'iscrizione al Registro, la serietà e la professionalità dell'assistente alla persona.

3. Sezioni del Registro distrettuale

Il Registro distrettuale degli assistenti alla persona è gestito dall'Ufficio di Piano.

Il Registro raccoglie i nominativi degli operatori in possesso dei seguenti titoli professionali:

1. Sezione A) operatore sociosanitario (OSS);
2. Sezione B) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
3. Sezione C) operatore socioassistenziale (OSA);
4. Sezione D) operatore tecnico ausiliario (OTA);
5. Sezione E) assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
6. Sezione F) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;
7. Sezione G) persone non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza in tali funzioni, almeno quinquennale, in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro degli assistenti alla persona. Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro.

Il Registro viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo alla sua costituzione.

Il Registro è pubblico e consultabile sul sito internet istituzionale dei comuni facenti parte del Distretto. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

4. Requisiti per l'iscrizione nel Registro

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro distrettuale i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni del Distretto socio sanitario RM 5.2 in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto 18 anni;
- abbiano cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o per gli extracomunitari siano in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- non siano stati condannati, con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero non abbiano procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- siano in possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
- per gli stranieri: abbiano superato il test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente;
- aver conseguito uno dei seguenti titoli professionali:

- a) operatore sociosanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socioassistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
- f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;

Possono richiedere l'iscrizione al Registro coloro che, pur sprovvisti dei titoli sopra indicati, abbiano documentata esperienza, almeno quinquennale, in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al Registro, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere tradotti in italiano.

Con l'iscrizione al Registro distrettuale la persona fisica sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena decadenza dell'iscrizione.

5. Iscrizione al Registro

Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato 1, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato 1, va trasmessa via pec all'indirizzo protocollo@pec.guidonia.org oppure consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa, all'ufficio Protocollo del Comune di Guidonia Montecelio P.zza Matteotti n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio RM. La busta chiusa dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "ISCRIZIONE AL REGISTRO DISTRETTUALE ASSISTENTI ALLA PERSONA" contenente la seguente documentazione:

- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, solo per i cittadini stranieri
- Copia dell'attestato di qualifica professionale o del titolo di studio legalmente riconosciuto;
- per i cittadini stranieri copia di certificazione attestante il superamento del test di lingua italiana di livello A2;
- certificazione sanitaria attestante l'idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere;
- eventuale copia del certificato attestante di avere esperienza lavorativa in materia di assistenza in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane di almeno cinque anni;
- curriculum europeo.

Ai fini dell'iscrizione al Registro distrettuale il richiedente dichiara, altresì:

- di essere inoccupato/a o disoccupato/a e quindi immediatamente disponibile ad un lavoro ovvero di essere attualmente occupato/a e quindi non immediatamente disponibile ad un lavoro;
- di autorizzare ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento e la diffusione dei dati personali forniti per le finalità previste nel presente Avviso, che vengono trattati anche con strumenti informatici;
- di accettare che il proprio curriculum sia accessibile al pubblico tramite l'accesso al sito on-line dell'Ente

6. Cancellazione dal Registro

La cancellazione del registro è disposta:

- Qualora dalla valutazione dell'intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell'assistente alla persona;
- per accertata perdita dei requisiti necessari;
- su richiesta del soggetto accreditato;

La cancellazione dei requisiti è disposta altresì a seguito di mancata presentazione all'Ufficio di Piano da parte del soggetto accreditato, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti negli avvisi e conforme alla DGR 88/2017 ed eventuali ss.mm.ii.

La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata dagli interessati, è disposta d'ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione e previsti dal presente avviso, quali perdita dei requisiti previsti al punto 4) e dichiarazioni false e/o mendaci in sede di richiesta di iscrizione.

7. Obblighi per gli iscritti nel Registro

Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Piano, o altro ufficio o servizio allo scopo incaricato, ogni variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione ivi compresi gli aggiornamenti rilevanti del Curriculum vitae.

Il Direttore f.f.
Dott. Mauro Masciarelli